

**Direzione Regionale:** RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO E RIFIUTI

**Area:** CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

## DETERMINAZIONE

N. G10827 del 28/07/2017

Proposta n. 14105 del 28/07/2017

**Oggetto:**

D.lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 15 - Società "Ecologia Viterbo Srl", con sede legale in Roma, via Atto Tigri, 11, codice fiscale 05950160589, partita IVA 01469401002 – Nulla Osta per l'inizio della campagna di attività di recupero e/o smaltimento R12/R13 di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi), all'interno della stazione di trasferimento autorizzata presso il Lotto E della discarica della Ecologia Viterbo Srl, nel Comune di Viterbo, località Fornaci, mediante impianti mobili di frantumazione primaria e vagliatura. Autorizzazione al trattamento del CER 20.03.01 (rifiuti urbani non differenziati) con impianto mobile autorizzato con Determinazione AIA A3919 del 5.11.2008.

**OGGETTO:** D.lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 15 - Società "Ecologia Viterbo Srl ", con sede legale in Roma, via Atto Tigri, 11, codice fiscale 05950160589, partita IVA 01469401002 – Nulla Osta per l’inizio della campagna di attività di recupero e/o smaltimento R12/R13 di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi), all’interno della stazione di trasferimento autorizzata presso il Lotto E della discarica della Ecologia Viterbo Srl, nel Comune di Viterbo, località Fornaci, mediante impianti mobili di frantumazione primaria e vagliatura. Autorizzazione al trattamento del CER 20.03.01 (rifiuti urbani non differenziati) con impianto mobile autorizzato con Determinazione AIA A3919 del 5.11.2008.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE  
“RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO E RIFIUTI”**

Su proposta del Dirigente dell’Area “Ciclo Integrato dei Rifiuti”

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

**VISTO** il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”, e ss.mm.ii., come modificato con il Regolamento regionale n. 4 del 14 febbraio 2017;

**VISTA** la Determinazione n. G10924 del 29 luglio 2014 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Area Ciclo Integrato dei Rifiuti all’Ing. Flaminia Tosini;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale 17 novembre 2015, n. 640, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Risorse Idriche e difesa del suolo” all’Ing. Mauro Lasagna;

**VISTA** la nota prot. 94506 del 22 febbraio 2017 recante: Direttiva del Segretario generale–Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale del 7 febbraio 2017, n. 43 e della deliberazione di Giunta regionale del 9 febbraio 2017, n. 48, recanti Modiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni;

**VISTA** la Determinazione n. G02159 del 23.02.2017 con la quale si è proceduto alla riorganizzazione della Direzione regionale “Risorse idriche, difesa del suolo e rifiuti” attraverso la istituzione dell’Area “Ciclo integrato dei rifiuti” e la conferma delle strutture organizzative di base già esistenti, denominate “Aree”, “Uffici” e “Servizi”;

**VISTE** le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante “norme in materia ambientale” e in particolare l’art. 208, comma 15;
- la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. concernente la “disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e in particolare l’art. 4, comma 1, lettera i);
- la Legge Regionale 18 novembre 1991, n. 74 recante disposizioni in materia di tutela ambientale che istituisce, tra l’altro, il Comitato Tecnico Scientifico per l’Ambiente;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 10 gennaio 2006, n. 19 recante le procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio d’impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante in nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti nel territorio regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 11 dicembre 2009, n. 956 e s.m.i. “Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell’ambito della gestione dei rifiuti”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 26 gennaio 2012, n. 34 “ Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- la D.G.R. n. 864 del 09.12.2014, avente per oggetto “Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”;

**PREMESSO** che:

- nella notte tra il 3 ed il 4 giugno u.s., si è sviluppato un grave e diffuso incendio nell’impianto TMB Ecologia Viterbo Srl sito in Via S.P. Teverina Km 7.6, località Casale Bussi, Comune di Viterbo, nel quale attualmente conferiscono tutti i comuni delle province di Viterbo e di Rieti, in base alla Deliberazione del Consiglio Regionale

14/2012 nonché i sottoelencati comuni della provincia di Roma, attesa la insufficienza impiantistica dell'ATO di appartenenza;

- È stata emessa Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00001 del 4/6/2017 contenente i primi provvedimenti urgenti per far fronte alla situazione derivante dall'incendio del TMB della soc. Ecologia Viterbo srl;
- Successivamente con la deliberazione 307 del 7/6/2017 sono stati approvati gli schemi di accordo con la Regione Toscana e con la Regione Umbria per il conferimento di rifiuti urbani indifferenziati presso tali regioni;
- Con atto G07954 del 6/6/2017 è stato determinato di:
  - o Prendere atto del collaudo trasmesso dalla società Ecologia Viterbo srl con nota 287544 del 6/6/2017 relativo alla vasca E del lotto III;
  - o autorizzare la modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.lgs. 152/2006 della Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Lazio n. 28 del 15 marzo 2007, così come modificato con Determinazione Dirigenziale n. A3919 del 5/11/2008 smi consistente nella operazione R13 presso la vasca E del lotto III per i rifiuti indifferenziati codice CER 200301
  - o autorizzare la Ecologia Viterbo S.r.l. alle operazioni di trasfenza, presso l'impianto in loc. Le Fornaci, per il solo periodo necessario al ripristino della funzionalità dell'impianto TMB ed alla sua rimessa in esercizio previo esperimento di apposita visita di collaudo da parte della scrivente Area;
- è stata attivata la trasfenza verso l'impianto ERSU presso la Regione Toscana dove i e l'impianto ACEA di Orvieto presso la Regione Umbria;
- in particolare in quest'ultimo impianto il rifiuto viene trattato e gli esiti del trattamento vengono nuovamente trasferiti presso l'impianto di Casale Bussi per la stabilizzazione della frazione organica e presso la discarica per lo smaltimento del sopravvaglio;
- successivamente con altre determinazioni è stata aumentata la quantità di rifiuti stoccabili presso la trasfenza autorizzata come sopra;

**PREMESSO** inoltre che:

- la Società "Ecologia Viterbo Srl" (di seguito Società), con sede legale in Roma, via Atto Tigri, 11, codice fiscale 05950160589, partita IVA 01469401002, legalmente rappresentata dall'ing. Pierpaolo Lombardi, gestisce un impianto di preselezione e riduzione volumetrica dei rifiuti urbani, sito in via S.P. Teverina Km 7,6 località Casale Bussi nel Comune di Viterbo, in forza della Determinazione n. B0346 del 27/01/2010 e ss.mm.ii.;

- la Società, con istanza acquisita al protocollo regionale al n. 342075/28/09 del 05.07.2017, ha inoltrato richiesta di svolgere una campagna di attività di recupero e/o smaltimento R12 - R13 di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi, ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.lgs. 152 del 03.04.2006, di durata di 120 giorni, a partire dal giorno 10 luglio 2017, all'interno della stazione di trasferimento autorizzata presso il Lotto E della discarica, di proprietà della Società stessa, sita nel Comune di Viterbo, località Fornaci, attraverso i seguenti impianti mobili:
  1. impianto mobile di tritovagliatura costituito da un trituratore Doppstadt DW 2560 e da un vaglio Doppstadt SM 718 Profi, della potenzialità di 15-20 t/h, autorizzato dalla Regione Abruzzo al Consorzio Stabile Ambiente s.c.a.r.l. con determinazione n. DN3 1019 del 10.7.2006 e successiva richiesta di rinnovo del 12.1.2016, con avvio del procedimento comunicato dalla Regione Abruzzo con nota n. 0097882/16 del 18.11.2016; tale impianto ha una potenzialità effettiva di trattamento dei rifiuti di cui all'elenco CER allegato alla Determinazione autorizzativa, di 15-20 t/h, pari a 220-240 tonnellate di rifiuti ai giorno, per due normali cicli di lavoro diurni da 6 h ciascuno, per un totale di 12 h giornaliere;
  2. impianto mobile di vagliatura di proprietà della Tecnogarden Srl, autorizzato con Determina della Provincia di Monza n. 2260 del 3.09.2012, costituito da un vaglio Doppstadt SM 518 P di potenzialità effettiva pari a 16 t/h; tale impianto ha una potenzialità effettiva di 16 t/h, in grado di trattare massimo 200 tonnellate al giorno, dei rifiuti di cui all'elenco CER allegato alla Determinazione autorizzativa;
  3. trituratore mobile Doppstadt DW 30- 60 già presente in discarica ed autorizzato alla Ecologia Viterbo con Determinazione AIA A3919 del 5.11.2008, da installare in serie, in testa al vaglio di cui al precedente punto 2.; tale impianto così costituito garantisce le operazioni di separazione secco/umido del rifiuto urbano indifferenziato e, di conseguenza, da ciascuno di esso deriveranno due flussi di rifiuti che saranno avviati parte in discarica (frazione di sopravaglio) e parte nei bacini di ossidazione (frazione di sottovaglio), allo stato utilizzabili in quanto non coinvolti nell'incendio sopra richiamato;

**TENUTO CONTO** che l'impianto di cui al precedente punto 3. del capoverso precedente è autorizzato a ricevere i rifiuti codificati CER 20.03.07, la Società ha inoltrato richiesta di variante non sostanziale rispetto a quanto stabilito con la Determinazione AIA A3919 del 5.11.2008, consistente nell'utilizzo dell'impianto medesimo, per il trattamento del codice CER 20.03.01;

**CONSIDERATO** che la suddetta richiesta della Società è stata motivata con la necessità di trovare una soluzione per ricevere e pretrattare il codice CER 20.03.01 all'interno della stazione di trasferimento autorizzata presso il Lotto E della discarica della Società stessa, nel Comune di Viterbo, località Fornaci, nell'attesa della riapertura della sezione del suddetto impianto nel Comune di Viterbo, località Casal Bussi, di proprietà della medesima Società, in quanto non utilizzabile a causa dell'incendio sviluppatosi in data 04 giugno 2017 al suo interno, che ha interessato l'impianto di TMB dei rifiuti urbani;

**RILEVATO** che alla suddetta richiesta della Società è stata allegata la seguente documentazione:

- una Relazione tecnica a firma del prof. ing. Gian Marco Baruchello;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'accettazione dell'incarico di direttore tecnico degli impianti mobili di gestione rifiuti;
- Copia del certificato di destinazione urbanistica con allegata planimetria catastale con evidenziata l'area oggetto dell'istanza;
- Copia delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti;
- Attestazione versamento tariffa istruttoria a favore della Regione Lazio.

**PRESO ATTO** che il prof. ing. G. M. Baruchello, firmatario della suddetta Relazione Tecnica, ha asseverato la non sostanzialità della modifica richiesta sulla base del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Titolo I - Articolo 6 - Oggetto della disciplina - commi 13,14,15 e 16 - Titolo III- Artt. 29 - ter - 29 quater - 29 nonies, e della normativa della Regione Lazio, in quanto il codice CER 20.03.01 richiesto ha caratteristiche merceologiche simili ai CER già trattati, e in quanto appartenente alla famiglia 20.03, altri rifiuti urbani, già autorizzata;

**VERIFICATO**, a seguito dell'istruttoria d'ufficio, che la modifica richiesta si cui al capoverso precedente non ricade nell'ipotesi di variante sostanziale, secondo quanto stabilito al punto 3.2.1 della richiamata D.G.R. 239/2008 e secondo quanto riportato nell'art. 5, comma 1, lettera l bis) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

**RILEVATO** che la Regione Lazio ha inoltrato agli Enti preposti la nota U.0359563.13-07-2017, con allegata la documentazione ricevuta, chiedendo il rilascio del necessario parere per lo svolgimento della campagna in questione entro un termine di dieci giorni dal ricevimento della nota stessa, in considerazione dell'urgenza espressa dalla Società, in relazione allo stato di emergenza che si è creato per i Comuni serviti dall'impianto di Viterbo, località Casal Bussi, che ha implicato il ricorso a soluzioni provvisorie alternative non sopportabili a lungo, sia per motivi economici che di potenzialità dei rifiuti da trattare;

**CONSIDERATO** che allo stato è pervenuto solamente il parere dell'ASL di Viterbo, Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica, prot. 59180 del 19.07.17, acquisito al protocollo regionale al n. I.0373880.20-07-2017, con il quale, nel prendere atto del provvedimento adottato dalla Regione Lazio con Determinazione N. G08125 del 09/06/2017, è stato dato l'assenso allo svolgimento della *“campagna di attività di recupero e/o smaltimento di rifiuti urbani, assimilabili agli urbani, rifiuti non pericolosi, presso il Lotto E del III invaso della discarica sita in Viterbo Località Le Fornaci, a condizione che vengano messi in atto tutti gli accorgimenti e le misure finalizzati ad evitare, inconvenienti igienico sanitari, contaminazione dell'ambiente aria-suolo-acqua, disturbo da emissioni rumorose dispersione di esalazioni o di polveri”*;

**CONSIDERATO** che oltre al suddetto parere dell'ASL di Viterbo, non sono pervenuti ulteriori pareri da parte degli altri Enti preposti e che, pertanto, si può ritenere che non ci siano elementi ostativi per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento della campagna di attività di recupero richiesta, a condizione che venga rispettato quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata all'istanza presentata dalla Società e che vengano rispettate le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

- i valori delle emissioni di rumore emessi dagli impianti mobili devono rispettare i limiti indicati nell'Atto autorizzativo regionale riguardanti l'intero impianto in cui essi sono collocati, e devono essere compatibili, sia con il contesto urbanistico limitrofo, sia con il sito lavorativo stesso, nel rispetto dei DVR dei lavoratori; a tal riguardo, il responsabile tecnico della campagna dovrà verificare i livelli di rumore post-operam preventivamente stimati e, in caso di difformità, dovrà presentare nuova documentazione ai sensi della L.R. n. 18/2001, art. 18, comma 1, lett. g);
- dovrà essere delimitato opportunamente la zona in cui saranno collocati gli impianti mobili e dovranno essere rispettate le distanze di sicurezza nell'intorno degli impianti mobili, in considerazione della loro collocazione all'interno di un complesso impiantistico in cui è presente un'importante movimentazione di mezzi;
- per quanto attiene il convogliamento delle acque di scarico, dovrà essere garantito il sistema di drenaggio per il convogliamento delle acque raccolte al sistema di trattamento acque preesistente;

**RILEVATO** che ai sensi della DGR n. 864/2014, la Società, oltre ad essere in possesso di una polizza assicurativa per eventuali danni per responsabilità civili verso terzi e operai in relazione all'esercizio degli impianti, è tenuta a stipulare polizza fidejussoria a favore della Regione Lazio, a garanzia di eventuali danni ambientali e da inquinamento, da calcolare secondo quanto indicato nella DGR stessa e da estendere per la durata della campagna;

**PRESO ATTO** che la Società ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori previsti dalla D.G.R. n. 864/2014, come risulta da copia del Bonifico Bancario a favore della Regione Lazio, allegato alla richiesta di autorizzazione;

**CONSIDERATO** che la Società non ha richiesto l'assoggettabilità a VIA in quanto l'operazione R12/R13 non è compresa nell'Allegato IV alla parte seconda di cui all'art. 20 del D.lgs 152/2006, come richiamato nella D.G.R. n. 864 del 09/12/2014;

**RITENUTO**, per quanto sopra esposto, che sussistono le condizioni per autorizzare lo svolgimento della campagna di attività richiesta, rispettando quanto riportato nel richiamato parere di competenza dell'ASL di Viterbo e quanto rilevato nel presente provvedimento, e fermo restando l'obbligo da parte della Società di conseguire eventuali provvedimenti di competenza di altre Autorità, qualora previsti dalla normativa vigente per la gestione dell'attività di cui trattasi;

**CONSIDERATO** inoltre che nella relazione tecnica viene riportato che “la frazione secca sarà avviata a smaltimento nella discarica Le Fornaci, mentre la frazione umida verrà avviata a recupero nei bacini di ossidazione di Casale Bussi; i rifiuti metallici derivanti dalla fase di deferrizzazione saranno avviati a recupero presso impianti regolarmente autorizzati”, e che si tratta in pratica della stessa attività svolta presso l’impianto ACEA di Orvieto

**RITENUTO** opportuno verificare la possibilità di massimizzare il recupero con gli impianti mobili di che trattasi

**Tutto ciò premesso**

### **DETERMINA**

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- che Nulla Osta allo svolgimento da parte della Società Ecologia Viterbo Srl, della campagna d’attività di recupero R12/R13 di rifiuti urbani all’interno della stazione di trasferimento autorizzata presso il Lotto E della discarica della Ecologia Viterbo Srl, nel Comune di Viterbo, località Fornaci, mediante gli impianti mobili di frantumazione primaria e vagliatura descritti in premessa, per le seguenti quantità:
  1. max 240 tonnellate al giorno, di rifiuti compresi nell’elenco CER allegato alla Determinazione autorizzativa dell’impianto mobile di tritovagliatura costituito da un trituratore Doppstadt DW 2560 e da un vaglio Doppstadt SM 718 Profi;
  2. max 200 tonnellate al giorno, di rifiuti compresi negli elenchi CER allegati alle rispettive Determinazioni autorizzative dell’impianto mobile costituito dal vaglio Doppstadt SM 518P e dal trituratore mobile Doppstadt DW 30-60, quest’ultimo già presente in discarica ed autorizzato alla Società con Determinazione AIA A3919 del 5.11.2008;
- di approvare la richiesta di variante non sostanziale rispetto a quanto stabilito con la Determinazione AIA A3919 del 5.11.2008, consistente nell’autorizzazione al trattamento del codice CER 20.03.01 (rifiuti urbani non differenziati), con il trituratore mobile di cui al punto 2 del capoverso precedente;
- di stabilire che la Società dovrà comunicare alla Regione e agli altri Enti interessati la data di inizio della campagna, durante il quale dovranno essere attive tanto la polizza fidejussoria che la polizza assicurativa sopra richiamate;
- di stabilire che durante lo svolgimento della campagna d’attività, la Società, dovrà rispettare le osservazioni e prescrizioni sopra richiamate, oltre tutte le prescrizioni e condizioni contenute nella richiamata determinazione autorizzativa all’utilizzo dell’impianto, n. G05282 del 30/04/2015.

- di limitare la durata della campagna fino alla rimessa in esercizio dell'impianto TMB in loc. Casale Bussi;
- di prescrivere alla Società di presentare una relazione settimanale sulle attività svolte con gli impianti mobili di cui sopra;
- di presentare prima dell'inizio delle attività la dimostrazione del possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile da inquinamento;
- di presentare entro 30 giorni, dalla notifica del presente atto polizza fidejussoria circa la gestione dell'impianto di che trattasi, calcolata ai sensi della DGR 864/2014.

Il presente atto verrà trasmesso alla Società Ecologia Viterbo Srl e, per il rispettivo seguito di competenza, alla provincia di Viterbo, al Comune di Viterbo, all'ASL di Viterbo ed all'Arpa Lazio Sezione di Viterbo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex art. 29, 41 e 119 del D.lgs. n. 104/2010), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971).

Il Direttore

.....  
(ing. Mauro Lasagna)